



Comune di Isili

Provincia del Sud Sardegna

08033 Piazza San Giuseppe n. 6

Tel. 0782/804460-804461 Fax 0782/804469

Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it

COPIA

Ordinanze del Sindaco

N. 24 DEL 13-07-2020

Reg. Gen. 36

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - Interramento di n.1 capo della specie suina deceduto nell'agro di Isili località "Is Tostoinis"

VISTA la nota acquisita al protocollo la n. 5372 del 13.07.2020 con la quale il Dott. Orgiu Carlo, dell'Ambulatorio Veterinario "Albero Verde" avente sede in Isili nella Via Calabria n. 9:

- che certifica di aver accertato la morte di n. 1 animale della specie suina categoria scrofa, di proprietà del Signor Cau Francesco con codice aziendale 034NU058 in località "Is Tostoinis" del Comune di Isili ;
- propone l'emissione di una ordinanza perché si effettui l'immediata distruzione della carcassa in questione per infossamento profondo in loco in via straordinaria come dispone l'art. 7 dell'Ordinanza del Presidente della R.A.S. prot. 1046 n. 2 del 24.01.2017 ;

DATO ATTO che con nota acquisita allo stesso n. 5372/2020 di protocollo, lo stesso Sig. CAU FRANCESCO, nato a Isili il 30.06.1963 ed ivi residente nella Piazza Costituzione n. 10, richiede, avvalendosi dell'alternativa prospettata nella citata nota del servizio veterinario, l'autorizzazione all'interramento della carcassa all'interno della propria azienda, precisamente nel terreno distinto in catasto al foglio 20 mappale 116;

EVIDENZIATE le difficoltà prospettate dallo stesso Sig. CAU FRANCESCO di farsi carico dei costi elevati che la procedura ordinaria di smaltimento delle carcasse animali determina in un momento acuto di crisi per l'economia;

PRESO ATTO che:

- l'art. 7 dell'Ordinanza del Presidente della R.A.S. prot. 1046 n. 2 del 24.01.2017 "Ordinanza contingibile e urgente per il conferimento dei sottoprodotti di origine animale, categorie 1 e 3. Artt. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e 32 della legge n. 833/1978", autorizza lo smaltimento delle carcasse tramite interrimento previa emanazione di Ordinanza da parte del Sindaco del comune interessato ;
- in conseguenza dell'esperienza maturata in materia, della difficoltà oggettiva a procedere allo smaltimento attraverso incenerimento in considerazione della problematicità che tale procedura incontra sia per la carenza delle ditte specializzate disponibili nel settore che per la complessità delle operazioni che la stessa procedura richiede;

RICHIAMATI:

- il T. U. delle Leggi Sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 N 1265;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954 n° 320 e

- successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 23 dicembre 1978 n° 833 *“Istituzione del servizio Sanitario Nazionale”*;
 - la Legge Regionale 8 luglio 1985 N°15 *“Riordino, organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari in Sardegna”*;
 - La Legge 22 febbraio 1994 n. 146 *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 1993”*;
 - Regolamento CE 1069/2009;
 - il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59*;
 - l’Ordinanza del Presidente della R.A.S. prot. 2148 n. 3 del 17.02.2017 *“Ordinanza contingibile e urgente per il conferimento dei sottoprodotti di origine animale. Artt. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e 32 della legge n. 833/1978 – Integrazione dell’ordinanza n. 2 prot. 1046 del 24.01.2017”*;

RITENUTA, necessaria e urgente l’adozione dei provvedimenti e delle misure idonei a determinare un adeguato e celere smaltimento delle carcasse di che trattasi presente nell’allevamento di cui in sopra;

EVIDENZIATO che la situazione rappresentata non permette indugio alcuno, stante la sua potenziale gravità derivante dal mancato smaltimento delle carcasse e la conseguente minaccia per la salute degli appartenenti alla comunità locale e dei soggetti transitanti sul territorio;

RILEVATO che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica;

CONSIDERATO che il sito indicato nella citata richiesta dal Sig. CAU FRANCESCO si trova in zona isolata fuori dal centro abitato sussistendo i presupposti richiesti dall’art. 19 Regolamento CE 1069/2009, e che pertanto possa accordarsi quanto richiesto a condizione che l’interramento abbia luogo sotto la vigilanza della polizia locale e del servizio veterinario e nel rispetto delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

VISTO l’art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l’emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica.

ORDINA

Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento CE n. 1069 del 21.10.2009, del regolamento applicativo n. 142 del 25.02.2011, e dell’art. 7 dell’Ordinanza del Presidente della R.A.S. prot. 1046 n. 2 del 24.01.2017, al Sig. CAU FRANCESCO, nato a Isili il 30.06.1963 ed ivi residente nella Piazza Costituzione n. 10 titolare dell’azienda con codice IT034NU058, lo smaltimento della carcassa di n. 1 animale della specie suina, categoria scrofa, nell’allevamento sito in località “Is Tostoinis”, mediante sotterramento della stessa nel terreno distinto in catasto al foglio 20 mappale 116 da eseguirsi nel più breve tempo possibile nel rispetto delle prescrizioni tecniche

impartite con il presente provvedimento e, comunque, delle norme igienico sanitarie vigenti in materia.

PRESCRIVE

al Sig. CAU FRANCESCO che il sotterramento della carcassa sia effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare alle seguenti prescrizioni:

1. Il sito di interrimento deve essere localizzato in una posizione distante almeno 200 metri da corsi d'acqua, bacini idrici o pozzi, ed in ogni caso deve essere realizzato in modo tale da scongiurare il rischio di inquinamento idrico;
2. La fossa deve essere sufficientemente profonda in modo tale da impedire che gli animali carnivori o onnivori possano accedere alle carcasse prevedendo una distanza minima della stessa dalla superficie del terreno non inferiore a metri uno;
3. Il fondo e le sponde della fossa debbono essere impermeabilizzate con idoneo materiale così come l'ultimo strato di superficie per prevenire l'intrusione delle acque meteoriche; per lo stesso scopo è necessario realizzare una canaletta di deflusso delle acque piovane a monte dell'area interessata dall'interramento;
4. All'interno della fossa la carcassa dell'animale deceduto deve essere cosparso di calce viva o altro disinfettante;
5. La superficie interessata dovrà essere pari ad almeno 1,00 mq ogni due quintali di peso vivo di carcasse interrate;
6. Per agevolare la decomposizione delle carcasse devono essere posizionate delle tubazioni forate in numero idoneo a permettere l'aerazione della fossa;
7. L'area deve essere delimitata o contrassegnata in modo tale da poter identificare il luogo al fine di garantire un adeguato controllo;
8. L'interramento delle carcasse deve essere registrato mediante apposita annotazione sul registro aziendale di carico/scarico delle presenze, in coincidenza con la registrazione della morte in azienda del capo interessato;
9. L'avvenuto espletamento delle operazioni di cui sopra dovrà essere comunicato a questi uffici e al competente servizio veterinario

AVVERTE

Che le violazioni della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, sono punite ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Nuoro entro 30 giorni dalla notifica dello stesso ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:

- Al Sig. CAU FRANCESCO, nato a Isili il 30.06.1963 ed ivi residente nella Piazza Costituzione n. 9;
- All'ASSL Dipartimento di Prevenzione, Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Via Nebida n. 21, 09121 Cagliari; serv.vetsanitaanimale@pec.aslcagliari.it

- All'ASSL Dipartimento di Prevenzione, Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Via Europa n.9, 09056 Isili (SU); sanitaanimale.isili@atssardegna.it
- Al Comando Compagnia Carabinieri, Corso Vittorio Emanuele n. 155, 09056 Isili (SU);
- Al Comando Stazione Carabinieri, Corso Vittorio Emanuele n. 155, 09056 Isili (SU);
- Al Comando Brigata Guardia di Finanza, Via Sa Dama, 09056 Isili (SU);
- Al Comando Stazione Forestale e di V.A., Via Cagliari, 32, 09056 Isili (SU)
- Alla Polizia Municipale, Sede;

Sindaco
PILIA LUCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 49), con decorrenza dal 13-07-2020 al 18-07-2020

Lì 13-07-2020

Il Sindaco
F.to PILIA LUCA

Copia Conforme all'originale ad uso amministrativo.

L'Impiegato Incaricato
Dott. PILIA LUCA